

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Doc. LVII**

**n. 1**

ALLEGATO I

## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2009-2013

*(Articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)*

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

—————  
**Comunicato alla Presidenza il 1° luglio 2008**  
—————

### ALLEGATO I

#### Programma delle infrastrutture

**Per rischio di disponibilità** si intende il fatto che il soggetto cui è affidata la realizzazione dell'infrastruttura non solo deve costruirla, ma deve anche mettere a disposizione degli utilizzatori finali, a sua cura e spese e con le modalità e gli standard contrattualmente fissati all'atto dell'affidamento, il servizio cui l'opera è finalizzata.

Il committente dell'opera in questione corrisponderà al realizzatore, per un periodo più o meno lungo contrattualmente pattuito e a condizione che il predetto servizio ai cittadini sia effettivamente offerto, un canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio stesso, anche, in tutto o in parte, il costo di realizzazione dell'infrastruttura.

Il diverso trattamento, rispetto ad un normale appalto (ancorché strutturato come di lavori e servizi), per quanto attiene all'impatto del costo di realizzazione su deficit e indebitamento, si spiega nel senso che l'obbligazione di pagare un determinato corrispettivo (in ipotesi l'intero valore della prestazione) non sorge all'atto dell'affidamento (contratto) ma solo successivamente, una volta realizzata l'infrastruttura, nella misura in cui (if and when) essa funzionerà correttamente; anche in tale momento, peraltro, l'impegno di spesa graverà solo per l'entità del servizio che in un determinato arco temporale, ad esempio un anno, il committente verrà ad acquistare.

Il costo dell'opera graverà sui bilanci pubblici solo per la parte che il committente si impegna eventualmente a corrispondere al realizzatore sin dal momento dell'affidamento e per l'entità del canone annuale di fatto pagato a fronte del servizio effettivamente messo a disposizione da parte del realizzatore stesso e acquistato da esso committente.

#### **B.A.5. Costituzione di una S.p.A. per la progettazione, la costruzione e la gestione delle dighe**

Occorre istituire una Società per Azioni tra lo Stato e le Regioni con il mandato di progettare, costruire e gestire le dighe. Non è infatti sufficiente monitorare il nostro patrimonio "dighe" attraverso il cosiddetto "Registro Italiano Dighe". Occorre in realtà dare formale compiutezza all'iniziativa che il Governo Berlusconi aveva definito ed attivato nel 2004 e che poi è rimasta bloccata per interferenze interne alla Pubblica Amministrazione. Il patrimonio delle dighe esistenti supera un valore di 40 miliardi di €; il danno creato da una cattiva manutenzione ed il danno prodotto dalla mancata ottimizzazione delle attuali dighe raggiunge soglie di costo elevatissime.